



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Lecco
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Gianfranco Di Garbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. ' . promossa da:

POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585)

IL CASO.it ATTRICE

contro:

con il patrocinio degli avv.
CHIARELLA GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in VIA PARINI, 33 23900 LECCO,
presso e nello studio dell'avv. CHIARELLA GIUSEPPE;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del , che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso di _____ il Tribunale di Lecco, con decreto del 24.1.2014 (Ing. n. 127/2014 – R.G. n. 184/2014), notificato l'11.2.2014, ingiungeva Poste Italiane S.p.A. il pagamento della somma di € 15.880,55 a titolo di rimborso del buono fruttifero postale n. 001331 emesso in data 18.10.1985 *“oltre interessi come da domanda”* ed oltre a spese di procedura per € 1.000,00. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 127/2014 notificato il 19.3.2014, Poste Italiane S.p.A. conveniva in giudizio _____ al fine di sentir *“revocare e dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo ...”* e *“respingere in ogni caso le pretese creditorie di controparte, siccome infondate in fatto e diritto ...”*. Si costituiva in giudizio _____ chiedendo: In via principale *“di rigettare le domande avanzate da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e diritto e condannare Poste Italiane S.p.A. a rimborsare, in favore della convenuta opposta, il buono postale fruttifero serie P/O sottoscritto il 18.10.1985 dell'importo di Lire 1.000.000 applicando i tassi di interessi della serie Q ...”*. Sempre in via principale *“di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 bis o in alternativa ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di euro 7.200,80 pari al rimborso del buono postale fruttifero serie P/O sottoscritto il 18.10.1985 dell'importo di lire 1.000.000 in applicazione dei tassi di interessi della serie Q ...”*. All'udienza del 18.9.2014, su istanza dei procuratori, il Giudice letti gli atti e i documenti e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni chiedendo al legale della Società, di voler confermare che per effetto del D.M. del 13.6.1986, in applicazione dei tassi previsti per la serie Q- l'importo di rimborso del buono al 17 settembre 2014 era corrispondente alla somma di € 7.200,80.

Pertanto, il Giudice, fissava per tali incombenze l'udienza dell'8.10.2014, nel corso della quale, confermato il sopra citato importo dal difensore dell'opponente/attrice, autorizzava il ritiro del fascicolo ed assegnava ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. il termine per il deposito di comparsa conclusionale rinviando all'udienza del 4.2.2015 per la discussione orale, terminata la quale, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'opposizione è infondata quanto al motivo principale, perché la richiesta di rimborso della signora _____ che aveva sottoscritto, unitamente ai Sig.ri

(rispettivamente padre e madre dell'attrice, oggi deceduti), in data 18 ottobre 1985 presso l'ufficio postale di _____ con POSTE ITALIANE s.p.a. un buono postale fruttifero serie P/O n. 001331 per l'ammontare di Lire 1.000.000 si fonda sul fatto che il buono prevede, con nota scritta sul retro del titolo, che *"l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata"*.

Si tratta della c.d. clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso), che permette quindi a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale e ciò anche in virtù dell'art. 2021 cod. civ. secondo cui *"il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente"*.

Il diritto al rimborso è quindi un diritto disgiunto che ciascun contitolare può esercitare autonomamente per l'intero.

Il diritto della Sig.ra _____ ad ottenere il pagamento integrale del titolo è confermato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 15231 del 29/10/2002) secondo cui, proprio in una causa vertente in tema di libretto di deposito a risparmio intestato a due persone con firma separata (la cui disciplina la stessa Poste, con tesi errata come vedremo oltre, vorrebbe applicare anche ai buoni), *"nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari"*.

Ciò in quanto, secondo la citata sentenza, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente, *"si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare"*.

Più recentemente, con sentenza depositata il 18 luglio 2014, il Tribunale di Roma, in una causa come quella di cui oggi si discute, appurando che *"non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero parifacoltà di rimborso"*, ha accolto la domanda del richiedente (cointestatario con altra persona deceduta di un buono postale fruttifero), reputando con ciò legittimo il diritto di questi a vedersi rimborsare, a vista, l'importo dei buoni. In particolare, il Tribunale giudice capitolino ha dichiarato che *"la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa"*.

Secondo Poste Italiane SpA, invece, ritiene che, in virtù dell'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989, tutte le norme relative al servizio dei libretti postali verrebbero estese ai buoni postali fruttiferi, e quindi anche l'art. 187 del citato D.P.R. n. 256/1989 secondo cui, in caso di titoli cointestati a due o più persone una delle quali sia deceduta, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

Senonché, in primo luogo, gli artt. 184 e 187 del D.P.R. n. 256/1989, sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'Economia del 6 giugno 2002, che ha emanato una nuova disciplina dei libretti postali, e il cui art. 8 dispone:

"I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a piu' soggetti in numero non superiore a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.

2. omissis

3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun intestatario."

In secondo luogo, l'articolo citato dalle Poste nulla dice(va) circa i buoni fruttiferi a cui sia stata apposta la clausola PFR, che costituisce vera e propria obbligazione contrattuale alla quale Poste non si può sottrarre.

Così come quando di due cointestatari erano in vita, oggi sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario defunto hanno PFR, pari facoltà di rimborso, mentre ai rapporti interni tra gli stessi Poste resta estranea.

Considerati i diversi orientamenti della giurisprudenza e il dimezzamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, la condanna alle spese viene ridotta ai minimi di cui al DM 155/2014 (esclusa la fase istruttoria, non occorsa).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 127/2014) del Tribunale di Lecco;
- b) condanna Poste Italiane SpA a rimborsare all'opposta il buono postale fruttifero serie P/O sottoscritto il 18 ottobre 1985, pagando alla signora l'importo di € 7.200,80, comprensivo degli interessi della serie Q (come da DM 13.6.1986) fino alla data dell'udienza del 17 settembre 2014, oltre interessi successivi fino alla data del saldo;
- c) Condanna Poste Italiane SpA a rifondere all'opposta le spese di giudizio di opposizione che liquida in € 1.618 oltre 15% spese forfettarie, Iva e CpA come da legge.

Lecco, 20 febbraio 2015

Il GOT

Dott. Gianfranco Di Garbo